

GLI SCRUTINI DELLE CLASSI INTERMEDIE

Per il corrente anno scolastico **2025/26**, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per le classi non terminali è effettuata in via ordinaria ai sensi del [d.P.R. n. 122/2009](#).

VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – CLASSI NON TERMINALI

Il Consiglio di classe procede alla **valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta**.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del [d.P.R. n. 122 del 2009](#), sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono:

- un voto di comportamento non inferiore a sei decimi
- una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Nel caso in cui il **voto di profitto di una disciplina sia inferiore ai sei decimi, opera l'istituto della sospensione del giudizio** di cui all'articolo 4, comma 6 del [d.P.R. n. 122 del 2009](#).

Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del [d.P.R. n. 122 del 2009](#).

L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto.

Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 14, comma 7 del [d.P.R. n. 122 del 2009](#).

CREDITO SCOLASTICO

In sede di scrutinio finale viene attribuito agli studenti del triennio il credito scolastico sulla base della tabella di cui all'[allegato A al d. lgs. 62/2017](#).

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ O CON DSA

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della [legge n. 104 del 1992](#), si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato. Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della [legge n. 170 del 2010](#), la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI MATURITÀ

REQUISITI A.S. 2025/26

- L'articolo 3, comma 1, dell'[OM n. 54 del 26 marzo 2026](#) dispone che sono ammessi a sostenere l'Esame di Maturità di II grado a.s. 2025/26, in qualità di candidati interni:
 - a) gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del [Dlgs 62/2017](#). Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del [Dlgs 62/2017](#) ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del [decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122](#).
 - b) L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato;
 - c) è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti relative ad assenze documentate e continuative;
 - d) è necessario lo svolgimento delle prove invalsi;
 - e) è necessario aver svolto il previsto monte ore di alternanza scuola lavoro;
 - f) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017 – introdotto dall'art. 1, co. 1, lettera c), della l. 150/2024, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.